

## Norme e tributi

**Andrea R. Castaldo**

# La Corte rilancia l'attenzione ai fatti materiali

Con il deposito della sentenza relativa al fallimento di Hdc, di cui era amministratore Luigi Crespi, la Quinta sezione della Corte di cassazione fornisce una prima, importante interpretazione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali. In particolare, la Corte era chiamata a specificare indirettamente se valutazioni non rispondenti al vero inserite tra le poste di bilancio dovessero ritenersi ancora penalmente rilevanti.

Ma procediamo con ordine. I difensori di alcuni imputati avevano puntato il dito sulla modifica legislativa dell'articolo 2621 del Codice civile e sulla conseguente necessità di annullare la condanna per bancarotta impropria da falso in bilancio. I giudici di legittimità si sono posti dunque il problema preliminare della continuità normativa tra la precedente e l'attuale formulazione, posto che il reato di bancarotta impropria consisteva nell'aver cagionato il dissesto «commettendo alcuno dei fatti» disciplinati all'articolo 2621 del Codice civile.

La motivazione segnala innanzitutto le novità della riforma, cioè la creazione di reati di pericolo anziché di danno, la procedibilità d'ufficio, la scomparsa delle soglie di punibilità, la necessità del dolo specifico e l'irrelevanza del dolo eventuale ricavabile dall'avverbio «consapevolmente». Passa quindi a occuparsi del significato e delle applicazioni pratiche derivanti dall'eliminazione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazioni», in luogo dell'attuale formulazione che si concentra sui «fatti materiali rilevanti». Per ricavare correttamente ratio e voluntas legis, la Corte ricostruisce il cammino parlamentare e gli specifici emendamenti. Non solo. Traccia un parallelo con l'articolo 2638 del Codice civile (ostacolo all'esercizio

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) e con i reati tributari, ove continuano ad assumere rilevanza le «valutazioni». L'approdo di tali riflessioni conduce all'unica soluzione coerente della non punibilità dei falsi valutativi. La decisione replica altresì alla possibile obiezione della strisciante depenalizzazione del falso in bilancio, poiché presupporrebbe sempre una discrezionalità di base. Riprendendo la giurisprudenza che aveva già precisato come le valutazioni discrezionali non fossero punibili, a meno che non oltrepassassero il limite di ragionevolezza, la Cassazione spiega intanto come residui un consistente spazio di applicabilità dell'articolo 2621, nei casi di «fatti materiali» falsi, quali ricavi gonfiati, voci legate a fatture emesse per operazioni inesistenti, o la mancata svalutazione di una partecipazione in ipotesi di fallimento della controllata. La Corte ritiene così definitivamente depenalizzate

### LE CONSEGUENZE

**La decisione costituisce un precedente in grado di precludere la strada a interpretazioni «avventurose»**

le falsità nascenti da mere valutazioni, disegnando confini di operatività della nuova fattispecie più ristretti rispetto al passato. Applicandosi il nuovo reato di falso in bilancio, quale disciplina più favorevole al reo, la Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la condanna per bancarotta impropria da reato societario, confermando tuttavia la condanna per le residue contestazioni di false comunicazioni sociali aventi a oggetto fatti materiali che continuano a essere puniti, e rinviando alla Corte d'Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rimprovera infine il legislatore per le formule generiche adoperate, lesive del principio di tassatività.

Nel complesso, un precedente importante, in grado di precludere la strada ad avventurose interpretazioni che facciano rientrare dalla finestra la punibilità delle valutazioni, cacciate dalla porta principale.